

<b>Imprese NON artigiane settore ALIMENTAZIONE</b>	<b>Divisore orario</b>	173
CCNL del 23.02.2017 e Accordo di Rinnovo del 06.12.2021	<b>Coefficiente giornaliero</b>	26
CCRL del 14.04.2017 - Accordo di proroga del 09.03.2022	<b>Mensilità</b>	14
	<b>Orario di lavoro</b>	40
	<b>Cod. EBAV: AK</b>	<b>Cod. COVeneto: 0220</b>
	<b>Cod. CNEL: E015</b>	<b>Cod. EMENS: 175</b>

Prossime scadenze	
minimi	
una tantum	non prevista

Tabella in vigore dal 01.1.2022

Tabella applicabile alle **imprese non artigiane** del settore alimentazione **fino a 15 dipendenti**

Liv.	Qualifiche	Minimi tabellari	Conting.	E.D.R.*	E.R.R.	Indennità di funzione	Totale	
							Mensile	Orario
Q	Quadro	2.442,01	545,72	10,33	0,44	100,00	3.098,50	
1°	Imp.funz.direttive, coord.e contr.	2.442,01	545,72	10,33	0,44		2.998,50	
2°	Imp. Amm e tecn con funz direttive	2.123,48	538,70	10,33	0,44		2.672,95	
3°	Impiegato di concetto	1.751,89	530,51	10,33	0,44		2.293,17	
	Intermedio funzioni di concetto	10,12653	3,06653	0,05971	0,00254			13,25532
4°	Imp. d'ordine con pot. di iniziativa	1.539,54	525,83	10,33	0,44		2.076,14	
	Intermedio Op.alt.spec.facoltà di iniziativa	8,89908	3,03948	0,05971	0,00254			12,00081
5°	Imp. d'ordine senza pot.iniziativa	1.380,29	522,32	10,33	0,44		1.913,38	
	Operaio altamente specializzato	7,97855	3,01919	0,05971	0,00254			11,06000
6°	Imp. esecutivo (con esperienza)	1.274,09	519,99	10,33	0,44		1.804,85	
	Operaio specializzato	7,36468	3,00572	0,05971	0,00254			10,43266
7°	Impiegato esecutivo (semplice)	1.167,93	517,65	10,33	0,44		1.696,35	
	Operaio qualificato Op.c. add. ciclo prod.(dall'8°liv.)	6,75104	2,99220	0,05971	0,00254			9,80549
8°	Op.c.add.ciclo prod.(6 m poi al 7)	1061,77	515,31	10,33	0,44		1.587,85	
	Op.com.addetto al carico e scarico Op.com.non add. al ciclo prod.	6,13740	2,97867	0,05971	0,00254			9,17832

\*l'E.D.R. viene corrisposto per 13 mensilità

**NOTE**

**Elemento economico di garanzia (E.G.R):** le imprese aderenti ad EBAV ed in regola con i relativi versamenti ad EBAV non sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'elemento economico di garanzia retributiva previsto dall'art. 31, parte II, del CCNL

**CONTRIBUZIONE EBAV E SAN.IN.VENETO:** vedi rispettivi siti on line

**Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)** per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**Accordo Interconfederale Regionale 04.12.2020**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 50 euro lordi mensili (€ 25 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

**dal 1° dicembre 2013 al 22 febbraio 2017**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni per lo svolgimento delle mansioni proprie del 7°,6°, 5°, 4°,3° e 2° livello. La durata massima del periodo di apprendistato è di 36 mesi secondo la seguente suddivisione in periodi:

Livelli	Durata massima	I periodo	II periodo	III periodo
7°	24 mesi	6	18	/
6°	36 mesi	6	14	16
5°	36 mesi	10	12	14
4°	36 mesi	10	12	14
3°	36 mesi	10	12	14
2°	36 mesi	10	10	16

PERIODO DI PROVA
la durata massima non può eccedere quella prevista per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento. Il periodo è espresso in giorni di effettiva prestazione.

L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

primo periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale

secondo periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale

terzo periodo di apprendistato: inquadramento del livello di destinazione finale

N.B. gli apprendisti con destinazione finale al 7° livello sono inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dal secondo periodo di apprendistato

### APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

dal 23 febbraio 2017

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni per lo svolgimento delle mansioni proprie del 7°, 6°, 5°, 4°, 3° e 2° livello.

La **durata massima** del periodo di apprendistato, espressa in *mesi di calendario*, è la seguente:

Livelli	Durata massima	I periodo	II periodo	III periodo
7°	24 mesi	6	18	/
6°	36 mesi	6	14	16
5°	36 mesi	10	12	14
4°	36 mesi	15	15	6
3°	36 mesi	15	15	6
2°	36 mesi	10	10	16

PERIODO DI PROVA
la durata massima non può eccedere quella prevista per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento. Il periodo è espresso in giorni di effettiva prestazione.

è consentita una riduzione di 6 mesi del periodo di apprendistato per i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di stage o tirocinio di pari durata (6 mesi) e per le medesime mansioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO
primo periodo di apprendistato: due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale
secondo periodo di apprendistato: un livello inferiori rispetto a quello di destinazione finale
terzo periodo di apprendistato: inquadramento del livello di destinazione finale

Ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'anzianità maturata durante il periodo di apprendistato viene considerata per un periodo pari ad 1/3 dell'intera durata del periodo di apprendistato.

**Apprendistato professionalizzante con soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamenti di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015**

l'art. 14 del CCRL 14.04.2017 stabilisce che a tale categoria di apprendisti sia riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compresa la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita.

**ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI**

PERIODO DI PROVA*	
Livelli	Giorni**
Quadri	180
1° e 2°	140
3°, 4° e 5°	120
6°	50
7°	40
8°	30

\*in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni, i giorni di prova indicati sono incrementati del coefficiente 1,2 fino al max complessivo di 180 giorni.

\*\* si intendono giorni di effettiva prestazione

PREAVVISO		
Livello	Operai	Impiegati
Q e 1°		3 mesi
2°		2 mesi
3°		1 mese
4°	1 mese	1 mese
5°	1 mese	1 mese
6°	<b>15 giorni*</b>	1 mese
7°	<b>15 giorni</b>	1 mese
8°	<b>15 giorni</b>	

\* si intendono giorni di calendario

SCATTI DI ANZIANITA'	
Livello	Importo
Quadri	54,62
<b>1</b>	51,42
<b>2</b>	44,71
<b>3</b>	36,89
<b>4</b>	32,42
<b>5</b>	29,06
<b>6</b>	26,83
<b>7</b>	24,59
<b>8</b>	22,35

Gli aumenti sono corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda